



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236



Ulss n.20 - Servizio Approvvigionamenti

Via Murari Brà, 35 - 37136 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

dip.approvvigionamenti@ulss20.verona.it

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLE PULIZIE DELL'ULSS 20 DI VERONA N. GARA 5187582 - CIG 53090552C8

CHIARIMENTI N. 3

QUESITO A – *Vanno bene le attestazioni di servizio relative alla pulizie di aree a basso, medio e alto rischio? Anche se non riportano l'indicazione di aree ad altissimo rischio?*

RISPOSTA A – L'art. 24 del capitolato, al punto 3, lettera b), chiede l'attestazione di aver realizzato "nel triennio 2010-2011-2012, complessivamente, un fatturato analogo, ossia fatturato inerente servizi di pulizia e sanificazione svolti in ambito sanitario pubblico e privato (ospedali, case di cura e case di riposo) pari o superiore a € 14.000.000,00 IVA esclusa, elencando i destinatari, con relativi importi e date". Pertanto non si chiede l'indicazione della tipologia di aree pulite.

QUESITO B – *La procedura di gara prevede all'art. 17 "per l'espletamento dei servizi soggetti a base d'asta al ribasso, è richiesto un monte ore minimo annuale di n. 190.000 ore effettivamente lavorate, pena l'esclusione dalla gara. Invero siamo innanzi ad una procedura avente ad oggetto un appalto di servizi ed il contratto di appalto si caratterizza per l'autonomia organizzativa dell'appaltatore; autonomia che si esplicita con l'organizzazione dei lavoratori che lo stesso andrà ad impiegare nel servizio, come chiaramente affermato nell'art. 1655 c.c., secondo cui "L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Anche l'art. 29 del D. Lgs 276/2003 è di pari tenore: " Il contratto di appalto stipulato e regolamentato ai sensi dell'art. 1655 c.c. si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione da parte del medesimo appaltatore, del rischio di impresa". L'esercizio del potere organizzativo dei lavoratori da impiegare nell'appalto per l'espletamento dei servizi oggetto dello stesso, è elemento essenziale di tale tipologia di contratto; per l'effetto la prescrizione del capitolato che imponesse l'orario minimo di ciascun lavoratore si pone in violazione delle citate norme in quanto rappresenta un'invasione della sfera organizzativa riservata all'appaltatore il quale, con la propria organizzazione di impresa, deve raggiungere il risultato di pulire bene le sedi del committente e quest'ultimo può porre dei limiti minimi aventi ad oggetto la prestazione del servizio (quale ad esempio e come fatto la frequenza delle pulizie ecc.) ma non essere guidato sino al punto di vedersi imposto l'orario di lavoro dei propri lavoratori. La specificazione delle ore di lavoro da far eseguire ai lavoratori impiegati nell'appalto si pone anche in contrasto con l'art. 68, comma 2, del D. Lgs 163/2006 il quale stabilisce che negli appalti di servizi, le prescrizioni tecniche sono definite in termini di "prestazioni" che l'appaltatore è obbligato a rendere, ma non certo sino al punto di imporre ad esso prescrizioni talmente puntuali da ingerirsi nell'autonomia ad esso riservata di organizzare la propria struttura per rendere la prestazione richiesta. Si richiede che il monte ore minimo venga eliminato come causa di esclusione*



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236



Ulss n.20 - Servizio Approvvigionamenti

Via Murari Brà, 35 - 37136 Verona - Tel. 0458075709 - Fax 0458075738

dip.approvvigionamenti@ulss20.verona.it

RISPOSTA B – Avendo dovuto tener conto della normativa vigente in materia di appalti pubblici, della c.d. spending review, della legge di stabilità, dei prezzi di riferimenti dell'AVCP e di quelli dell'OPRVE ed anche al fine di ottenere l'autorizzazione Regionale all'appalto, nel definire l'importo fissato come base d'asta al ribasso questa Ulss ha stimato le ore ritenute necessarie per garantire un servizio di livello qualitativo adeguato alle proprie necessità, senza per questo voler intromettersi nella libertà gestionale dell'azienda, né imponendo l'orario minimo di ciascun lavoratore. A tal proposito si precisa che anche l'AVCP nella gara per l'affidamento del servizio di pulizia (bando del 21.5.2009) ha fissato un limite minimo di ore, vedi il Chiarimento R4 : “ Fermo restando il limite minimo di ore settimanali per il servizio di pulizia indicato nei documenti di gara, nella scheda A andrà indicato...”

Si ritiene pertanto corretto mantenere il monte ore minimo previsto nel capitolato

QUESITO C – *Il Modello “Offerta economica e dettaglio voci di costo” prevede al suo interno di dover specificare, oltre ai vari costi, anche la voce di spesa riferita al materiale economale. Tale importo “dovrà risultare il 3% del totale precedente”. Tale citazione significa che se un'azienda, per varie economie di scala, può vantare delle incidenze inferiori a quella indicata, è passibile di esclusione anche se presenta giustificazioni comprovanti un valore inferiore ?*

RISPOSTA C – Si conferma il coefficiente del 3% che ha determinato l'importo fissato come base d'asta al ribasso, sulla base della spesa storica e di indagine di mercato

QUESITO D – *A pag 32 viene riportata la seguente dicitura: “Saranno considerate inammissibili e quindi escluse, le offerte nelle quali il costo del lavoro previsto sia inferiore al costo stabilito dalla tabella Ministeriale di riferimento per la provincia di Verona, in vigore all'atto della consegna dell'offerta” ed inoltre nel modello di offerta sono già indicati i costi orari per ciascun livello: 2°, € 15,87; 3°, € 16,65 e 4° € 17,52.*

Si fa presente che ormai la totalità della giurisprudenza è unanime sul fatto che i costi orari indicati nelle tabelle Ministeriali risultano parametri di riferimento e possono essere indicati costi orari diversi se opportunamente giustificati. A esempio la sentenza 5497 del 11.10.2002 la V sezione del C.d.S. ha stabilito che eventuali disposizioni che precludono, in sede di verifica delle offerte anomale presentate negli appalti di servizi, la valutazione di “.....elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da qtti ufficiali...” contrasta con i principi enunciati dalla Direttiva CE 92/50, intesi a sviluppare la libera concorrenza tra i concorrenti alle gare d'appalto, in quanto sostanzialmente finisce per prevedere una esclusione automatica, nonostante l'offerta di prezzi eventualmente più vantaggiosi. Dovendosi dare prevalenza alla disciplina Comunitaria, deve ritenersi pertanto che non possa disporsi l'esclusione di una offerta sul presupposto dell'inderogabilità dei minimi tabellari relativi al costo della manodopera indicati dalla FISE (quali elementi racchiusi in atti ufficiali, ritenendo inammissibile a priori che l'offerente presenti qualsiasi tipo di giustificazione. Al tempo stesso, il D. Lgs 163/2006 all'art. 87, comma 3 “Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse” cita testualmente “Non sono ammesse giustificazioni in relazione a



AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

Sede legale: via Valverde n. 42 - 37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640
Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236



Ulss n.20 - Servizio Approvvigionamenti

Via Murari Brà, 35 - 37136 Verona - Tel. 0458075709 – Fax 0458075738

dip.approvvigionamenti@ulss20.verona.it

*trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge".
Dai riscontri normativi e giurisprudenziali citati risulta pertanto in modo inequivocabile la possibilità di giustificare costi della manodopera inferiori ai cosiddetti atti ufficiali.
Si chiede pertanto di eliminare la causa di esclusione sui costi orari al fine di evitare possibili contenziosi su questo argomento.*

RISPOSTA D - Si conferma quanto prescritto nel C.S.A., avendo questa Ulss inteso tutelare i costi della manodopera come previsto dalla normativa vigente.

QUESITO E – *Una Ditta in possesso delle fascia di qualificazione "E" che intende partecipare all'appalto come mandante, può avvalersi dei requisiti di una Ditta che è in possesso della fascia di qualificazione "F" ?*

RISPOSTA E – La risposta è positiva, come già affermato nella precedente risposta A) in "Chiarimenti 1", purchè il contratto di avvalimento rispetti le prescrizioni dell'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

QUESITO F – *All'art. 24, punto 3 del Capitolato, relativamente al fatturato si prevede che in caso di RTI deve essere posseduto per almeno il 60% dalla mandataria e per almeno il 20% dalle mandanti. La stessa ripartizione percentuale viene riportata anche nell'Allegato A)- punto c, con specifico riferimento alla suddivisione dei servizi: "COME COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE (in questo caso deve essere indicata la denominazione di ciascuna impresa specificando le parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, almeno il 60 % la mandataria e almeno il 20% le mandanti. Ci permettiamo di segnalare che il principio della corrispondenza fra requisiti di partecipazione, quote di partecipazione interna al RTI e quote di esecuzione, trova applicazione solo nell'ipotesi di appalti di lavori, come risulta anche dalla determinazione 4/2012 dell'AVCP relativa al Bando tipo, al punto 7.1.1.. A fronte di quanto sopra riteniamo che le percentuali del 60% e del 20% debbano intendersi riferite unicamente al possesso dei requisiti di partecipazione e non possano in alcun modo vincolare la ripartizione delle prestazioni interne al RTI. Chiediamo quindi alla stazione appaltante di precisare che quanto riportato nell'Allegato A) – punto c, non debba considerarsi rilevante ai fini della ripartizione delle prestazioni oggetto di gara nel caso di partecipazione di RTI*

RISPOSTA F – Nell'Allegato A) – punto c), è stata erroneamente riportata la dicitura dell'art. 24, punto 3 del C.S.A. relativa al fatturato minimo richiesto alla mandataria (60%) ed alle mandanti (20%). Ai sensi dell'art. 37, comma 4 del D. Lgs 163/2006 è invece sufficiente che nell'Allegato A) - punto c), vengano specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, anche con percentuali diverse rispetto a quelle previste all'art. 24, punto 3 del C.S.A.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dr.ssa Sandra Zuzzi)